

Risposta n. 102/2023

OGGETTO: Deducibilità perdite su crediti – cessione pro-soluto

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La ALFA Spa nell'anno 2005 "acquisì (tramite sottoscrizione del relativo aumento di capitale) il XX% del capitale sociale della BETA Spa".

BETA "nell'anno 2007, a sua volta partecipò alla costituzione della GAMMA s.r.l. con una quota di partecipazione di controllo iniziale del XX% cresciuta successivamente al XX; GAMMA, a sua volta, acquistò la partecipazione di controllo totalitario di DELTA S.r.l."

ALFA, nel 2007, "rilasciò lettere di patronage a taluni Istituti di credito/società di leasing per supportare le richieste di finanziamento e/o stipula di contratti di leasing di GAMMA e DELTA".

Il mancato "adempimento da parte di GAMMA e DELTA alle obbligazioni assunte verso gli Istituti di credito e società di leasing, induceva gli Istituti beneficiari delle lettere di patronage a suo tempo rilasciate da ALFA ad attivare le garanzie prestate dalla stessa in loro favore".

In considerazione "del protrarsi della congiuntura non favorevole del mercato di riferimento, ALFA predispose un nuovo piano attestato di risanamento ex art.67 L.F., comma terzo, L.F. per il triennio 2014 - 2017. In esecuzione del predetto piano, ALFA, in data xx/xx/xxxx, stipulava con le altre società del gruppo interessate e le banche creditrici un nuovo accordo di risanamento in relazione al quale ALFA, su richiesta del ceto bancario si impegnava ad accollarsi una parte consistente del debito diretto che le GAMMA e DELTA avevano a suo tempo assunto nei confronti di banche e società di leasing".

Contestualmente alla sottoscrizione degli atti di accollo "GAMMA e DELTA e ALFA sottoscrivevano un atto aggiuntivo attraverso il quale venivano definiti i criteri con i quali GAMMA e DELTA avrebbero dovuto procedere al rimborso ad ALFA di quanto ad essa dovuto in forza della sua surrogazione".

I "crediti da surrogazione vantati da ALFA nei confronti di GAMMA e DELTA a seguito degli atti di accollo e rimborso dianzi indicati ammontavano al xx/xx/xxxx ai seguenti importi: Crediti di regresso verso GAMMA Euro xx.xxx.xxx; Crediti di regresso verso DELTA Euro x.xxx.xxx".

A tale data "detti crediti risultavano già interamente svalutati da ALFA a fini civilistici. A fini fiscali, invece, ALFA non ha mai dedotto la relativa perdita".

ALFA "nel frattempo ha considerato la possibilità di cedere in favore di un intermediario finanziario abilitato alla attività di acquisto e gestione di crediti non performanti il credito vantato verso GAMMA, cedendolo al medesimo valore di realizzo da questa prospettato" e "sta trattando la cessione del credito vantato verso DELTA ad un corrispettivo simbolico in favore di un intermediario finanziario abilitato all' attività di acquisto e gestione di crediti non performanti".

A seguito di quanto sopra illustrato, "ALFA si trova creditrice per surrogazione agli Istituti di credito degli importi di euro xx.xxx.xxx verso GAMMA e di euro x.xxx.xxx verso DELTA, società partecipate indirette, divenute incapaci di adempiere alle proprie obbligazioni" e chiede un parere in merito alla "possibilità di dedurre ai fini IRES le perdite che ALFA realizzerà a seguito della cessione pro soluto di detti crediti ad un operatore specializzato".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che "la cessione pro soluto ad un intermediario finanziario terzo ed indipendente dei crediti da surrogazione che ALFA vanta verso GAMMA e DELTA renda certe e definitive le perdite sofferte anche a fini fiscali".

Per ALFA, "tali perdite, tenuto conto dello stato di sostanziale insolvenza in cui versano le partecipate, appaiono già possedere, invero, tutte le caratteristiche per poter essere considerate deducibili a fini fiscali".

In definitiva, ALFA ritiene deducibili tali perdite "considerato che la cessione dei crediti di surrogazione vantati verso le partecipate indirette GAMMA e DELTA, dalla medesima previste pro - soluto ed in favore di operatori professionali terzi sottoposti a

vigilanza, cristallizzerà con definitiva certezza la sussistenza dei requisiti affinché tali perdite siano deducibili per la stessa ai sensi dell'articolo 101, comma 5 del TUIR".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 101, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) stabilisce, tra l'altro, che " (...) *le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni (...). Gli elementi certe e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili*".

La circolare n. 26/E del 1° agosto 2013, ha chiarito che la prima parte del comma 5 dell'articolo 101 del TUIR, secondo cui "*le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi*", costituisce la disposizione di riferimento ai fini della deduzione delle perdite su crediti per inesigibilità, evidenziando, altresì, che la disposizione in esame si rende applicabile solo in presenza di una perdita su crediti considerata "definitiva".

A tal fine si ritiene che la "definitività" di una perdita sia rinvenibile allorché si possa escludere l'eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, in tutto o

in parte, la partita creditoria. Diversamente, nel caso in cui sia possibile ritenere che l'inesigibilità del credito rappresenti una condizione solo temporanea, non sussistono i requisiti di "definitività" della perdita e la stessa rientra nella categoria delle perdite "potenziali".

Con specifico riguardo all'ipotesi di cessione a titolo definitivo, la predetta circolare n. 26/E del 2013 chiarisce che si ritengono verificati i requisiti di deducibilità della perdita richiesti dall'articolo 101, comma 5, del TUIR quando il credito è ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni, che risultano indipendenti (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) rispetto al soggetto cedente ed al soggetto ceduto.

A tali condizioni, infatti, si ritiene che la valutazione del credito oggetto di cessione, eseguita dall'istituto finanziario acquirente sulla base della metodologia di gestione del rischio adottata, rifletta con sufficiente attendibilità l'ammontare del credito effettivamente esigibile. Tanto più che il valore di cessione del credito viene immediatamente riconosciuto ai fini fiscali in capo all'ente creditizio o finanziario acquirente; pertanto, un eventuale futuro realizzo del credito per un valore maggiore a quello di iscrizione costituirebbe un componente positivo imponibile.

Nel caso in esame, ALFA evidenzia che intende procedere alla cessione *prosoluto* dei crediti di surrogazione, vantati verso le partecipate indirette GAMMA e DELTA, in favore di operatori professionali terzi sottoposti a vigilanza.

In tale contesto, deve ritenersi che qualora sussistano le condizioni evidenziate nella predetta circolare n. 26/E del 2013 - ossia che i crediti siano ceduti a banche o altri intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o in Paesi che consentano un adeguato

scambio di informazioni, che risultano indipendenti (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) rispetto al soggetto cedente ed al soggetto ceduto - ALFA potrà ritenere verificati i requisiti di deducibilità della perdita richiesti dall'articolo 101, comma 5, del TUIR e dedurre la stessa al momento della cessione all'intermediario finanziario vigilato.

Il presente parere attiene esclusivamente alla corretta interpretazione delle previsioni dell'articolo 101 del TUIR in riferimento al caso rappresentato ed è reso a prescindere da ogni ulteriore valutazione attinente l'operazione prospettata. Resta pertanto impregiudicato l'esercizio di ogni ulteriore potere di controllo in capo all'Amministrazione finanziaria, tra cui il sindacato da svolgere ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Lombardia, viene resa dalla scrivente sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 4 gennaio 2016, come modificato dal Provvedimento del 1° marzo 2018.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)